

Domanda

Vorrei sapere se esiste un obbligo del dipendente di ricevere, controfirmando per accettazione e per ricevuta, qualsiasi comunicazione al medesimo inoltrata dall'azienda sul luogo di lavoro, oppure se il lavoratore possa legittimamente rifiutare la comunicazione e pretendere l'invio a casa della stessa a mezzo di raccomandata.

Lettera firmata

Risposta

Quello della ritualità delle comunicazioni fra datore e lavoratore non è un problema di semplice ed intuitiva soluzione. La legge, e anche la contrattazione collettiva del settore bancario, non prevedono, infatti, una forma specifica per le comunicazioni se non – talvolta – l'obbligo dell'atto scritto (l'obbligo in questione esiste per la contestazione disciplinare e per il licenziamento, ma non – ad esempio – per il trasferimento o per la modifica delle mansioni). Nulla viene, invece, previsto a proposito degli obblighi reciproci di comunicazione e di accettazione: in sostanza, si prevede che l'atto produce i suoi effetti al momento della ricezione, ma nulla si sa a proposito dei rispettivi obblighi di comunicazione (a mani, a mezzo fax, per raccomandata) e di ricezione. Le banche spesso utilizzano il sistema di consegnare a mano le comunicazioni al lavoratore, chiedendo a quest'ultimo la firma e la data di ricevuta. È chiaramente illegittimo pretendere – laddove il lavoratore non sia ovviamente d'accordo – la firma per accettazione. Non è, tuttavia, infrequente il comportamento del lavoratore che rifiuti – per le più svariate ragioni – di ricevere il documento, chiedendo l'invio a mez-

Comunicazioni non rifiutabili?

Una discutibile sentenza della Cassazione dà un vantaggio alle aziende

di Sofia Cecconi

Consulente legale Fabi nazionale



zo raccomandata. Si segnala, però, che una recente sentenza della Corte di Cassazione ha incredibilmente – e, a mio avviso, illegittimamente – affermato che il dipendente non può rifiutare di ricevere una comunicazione scritta che gli sia recapitata dall'azienda sul luogo di lavoro (così Cassazione Sezione Lavoro n. 23061 del 5 novembre 2007). L'aspetto dell'illegittimità è corroborato, ovviamente, dal notorio disequilibrio nella posizione contrattuale lavoratore/datore e dalla conseguente constatazione di una sicura pressione

psicologica che può essere esercitata dal datore di lavoro sul dipendente attraverso la comunicazione a mani. Il caso affrontato dalla sentenza sopra richiamata, ad esempio, riguardava la vicenda di un lavoratore in prova che, convocato dal datore di lavoro sul finire della stessa per dimettersi o, in alternativa, per ritirare la lettera di licenziamento, aveva rifiutato entrambe le soluzioni, determinando, quale effetto costitutivo del proprio comportamento, la conversione automatica del rapporto in prova in rapporto a



forme per la consegna dell'atto di licenziamento e che il dipendente, in ragione del potere disciplinare e direttivo cui è

sottoposto, è tenuto a ricevere le comunicazioni sul posto di lavoro e che perciò, nel caso in esame, il rifiuto di ricevere l'atto da parte del destinatario non escludeva che la consegna dovesse ritenersi avvenuta. La sentenza di cui s'è detto non può, pertanto, essere sottaciuta nel rispondere al quesito posto, segnalando che il lavoratore che rifiuta di ricevere – ad esempio – la comunicazione relativa al licenziamento senza null'altro opporre,

potrebbe rischiare, laddove questa interpretazione giudiziale dovesse trovare seguito, di veder spirare il termine decadenziale di sessanta giorni per l'impugnativa del medesimo.

Fac simile richiesta pareri legali

Spett.le
La Voce dei Bancari
Mensile di FABI – Federazione Autonoma Bancari Italiani
Via Tevere n. 46 – 00198 Roma

Data

Il/La sig./sig.ra, iscritto/a alla FABI (tessera n°),
pone un quesito sul seguente argomento inerente al proprio rapporto di lavoro:

Allega copia della normativa convenzionale di riferimento.

Firma del lavoratore

Informativa e richiesta di consenso a norma del d.lgs. 196 del 2003 (codice in materia di protezione dei dati personali). I dati della presente scheda saranno oggetto di trattamento informatico e manuale da parte della rivista "La Voce dei Bancari" per le seguenti finalità: a) analisi giuridico-legale; b) risposta al quesito; c) pubblicazione in forma anonima sulla rivista "La Voce dei Bancari" del quesito e della risposta. Titolare del trattamento dei dati è la rivista "La Voce dei Bancari" e responsabile è il Direttore della rivista, Paolo Panerai. Le chiediamo di prestare il consenso per il trattamento dei dati anche sensibili contenuti nella presente scheda e nell'allegato promemoria, per finalità editoriali relativamente alla pubblicazione di quesiti e di risposte su "La Voce dei Bancari".

Firma del lavoratore

N.B. Si informano i lettori che la Redazione si riserva di rispondere e di pubblicare solo i quesiti e le risposte di interesse generale.

tempo indeterminato.

I giudici, tuttavia, hanno osservato – nella specie – che la legge n. 604 del 1966 (disciplina dei licenziamenti individuali) non prescrive particolari

Novità giurisprudenziali

Sul lavoro oltre il sesto giorno

Il caso di cui alla sentenza in commento riguardava un dipendente di banca (con qualifica di ausiliario e con mansioni di custode/guardiano diurno e notturno) che, avendo svolto turni di lavoro anche oltre il sesto giorno di lavoro e non avendo percepito alcuna maggiorazione (perlomeno fino al 1987, dopo di che il CCNL aveva previsto la



maggiorazione almeno per il lavoro domenicale), né indennizzo per siffatte prestazioni, si era rivolto al giudice per chiedere la condanna del datore di lavoro al pagamento di una somma per i suddetti titoli.

Il ricorso veniva rigettato in primo grado, ma la sentenza era riformata in appello, con la conseguente condanna della banca al pagamento delle

La sentenza

Corte di Cassazione, sezione lavoro,
sentenza 6 settembre 2007, n. 18708

Il lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, con il relativo spostamento del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica, deve essere retribuito in misura maggiore rispetto a quello ordinario, anche in mancanza di una espressa previsione contrattuale.

differenze retributive richieste. Infine, la Corte di Cassazione, interessata della questione, con la sentenza in commento, rigettando il ricorso proposto dalla banca e confermando la sentenza di secondo grado, ha anzitutto ribadito il proprio orientamento, secondo cui il lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo ha, rispetto a quello scandito da pause aventi la normale cadenza settimanale, una gravosità maggiore alla quale

deve corrispondere una maggiore retribuzione (Cass. n. 9009 del 2001, Cass. n. 12852 del 2001, Cass. n. 9521 del 2004).

In secondo luogo, ha affermato l'importante principio di diritto secondo cui, anche in mancanza di una espresa previsione contrattuale, il lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo debba necessariamente essere retribuito in misura maggiore rispetto a quello ordinario e/o domenicale.

Corte di Cassazione Sentenza su e-mail dei dipendenti e riservatezza

Con sentenza n. 47096 del 19 dicembre 2007, la quinta Sezione Penale della Cassazione ha affermato che, diversamente da quando avviene per la corrispondenza cartacea, di regola accessibile solo al destinatario, la legittimazione all'uso del sistema informatico o telematico abilita la conoscenza delle informazioni in esso custodite. In particolare, allorché il sistema telematico sia protetto da una password, si ritiene che la corrispondenza in esso custodita possa essere conoscibile da parte di tutti coloro che dispongono legittimamente della chiave di accesso, compreso ovviamente il datore di lavoro o suoi delegati.

Cuore e cervello di pari passo

I soggetti con malattie del cuore sono più propensi a sviluppare un declino cognitivo. Occorre maggiore attenzione da parte dei medici

Salute

La ricerca scientifica ha confermato le strette relazioni esistenti fra le malattie del cuore e quelle del cervello. È ormai noto che i comuni fattori di rischio per le malattie cardiovascolari (ipertensione, diabete, obesità, fumo di sigaretta) costituiscono anche un importante fattore di rischio per la malattia di Alzheimer.

Allo stesso modo, fattori notoriamente salutari per il cuore, quali l'attività fisica moderata, una dieta ricca di sostanze antiossidanti (ad esempio, acidi grassi omega 3, vitamine del gruppo B, folati, vitamina E), rappresentano sicuri fattori protettivi per le malattie neurodegenerative.

Le basi biologiche di questo legame sono solo in parte chiarite. È da tempo noto che danni ai vasi che irrorano il cervello, in particolare i rami che portano nutrimento ai territori più profondi, sono importanti cofattori nelle manifestazioni cliniche di molte malattie neurodegenerative, quali la malattia di Alzheimer e la malattia di

Parkinson. È, invece, osservazione recente che i fattori di rischio cardiovascolare, in particolare l'iperinsulinemia che si accompagna all'obesità, il diabete, l'ipertensione arteriosa, l'iperomocisteinemia (l'aumento nel sangue di omocisteina, una condizione importante di rischio cardiovascolare), sono in grado di modulare i meccanismi neurodegenerativi, quali il deposito di amiloide nel cervello dei malati di Alzheimer o le alterazioni del funzionamento dei neuroni.

La relazione fra malattie del cuore e del cervello non si ferma alla condivisione dei fattori di rischio, bensì va oltre. I soggetti che hanno malattie di cuore – quali infarto del miocardio, scompenso cardiaco, fibrillazione atriale – sono più propensi a sviluppare un declino cognitivo e, quando è già presente una malattia neurodegenerativa, questa tende ad aggravare le specifiche manifestazioni cliniche.

Un anziano con malattia di Alzheimer che svilup-

pa uno scompenso cardiaco, ha una prognosi decisamente peggiore rispetto ad un coetaneo integro dal punto di vista cognitivo. Le ragioni sono molteplici e riguardano la capacità dell'organismo di reagire alla malattia acuta e di mantenere l'equilibrio del suo funzionamento, la facilità con cui un soggetto con malattia di Alzheimer ricoverato in ospedale va incontro a complicanze di varia natura (infezioni, cadute, delirium), la stessa capacità di comunicare correttamente i propri sintomi e di gestire la relazione con l'ambiente. Per questa ragione, le manifestazioni acute di malattie cardiache in un soggetto con l'Alzheimer o altre malattie neurodegenerative, richiedono maggiore attenzione e cura da parte dei medici e degli infermieri.

Cuore e cervello non sono due organi "distanti"; la maggior comprensione delle strette relazioni patogenetiche delle malattie che li colpiscono aiuterà a mantenere, anche nell'età avanzata, un "cervello sano in un cuore sano".

UN DRAMMA NEL DRAMMA PER MOLTE FAMIGLIE

ALZHEIMER, SOLI NEL DOLORE

905.713 i malati in Italia tra i 30 e i 99 anni, pari ad oltre l'1,5% della popolazione nazionale. Le donne colpite sono il doppio degli uomini. La fascia più interessata quella tra gli 80 e gli 84 anni. Questi i dati dell'ultimo rapporto europeo sull'Alzheimer. Ma è un altro, il dato che lascia allibiti: l'86% dei malati è curato a casa (solo il 10% risulta ricoverato in ospedale e appena l'1% in strutture specializzate). Le famiglie si ritrovano praticamente sole a dover fronteggiare una delle malattie più crudeli, che sbriciola lentamente il cervello dei loro cari, finendo col ridurli allo stato vegetale. Lo Stato, quindi, fa ben poco; il peso dell'assistenza diretta e di gran parte delle spese per le cure,

ricade sui familiari. Ancora non si conoscono le cause e ancora non si è trovata alcuna cura. Sicuro è lo strazio provato nel constatare la propria impotenza di fronte all'avanzare inarrestabile della demenza, quando la persona che abbiamo avuto accanto per anni ci cancella dai suoi ricordi, affievolendosi come una fiamma sotto vento. Dai tre ai vent'anni di sofferenze. E l'unica speranza che si serba nel profondo del cuore, è che il malato a quel punto sia davvero totalmente incosciente, che mai si renda conto di quel che gli sta accadendo. Chi scrive ha vissuto direttamente, per 15 lunghi anni, l'agonia della madre colpita a soli 60 anni dal morbo. La trafila per vedere riconosciuto

lo stato d'invalidità è piuttosto lunga (e giustificata dai tanti casi d'indegna truffa). Ad una richiesta preliminare di riconoscimento dello stesso, accompagnata dai certificati rilasciati congiuntamente dal medico curante e dallo specialista ospedaliero in neurologia, segue una visita collegiale di 3 medici per valutare le reali condizioni del paziente. Può, eventualmente, essere richiesta un'ulteriore visita collegiale di controllo. A seguito di parere positivo degli specialisti, l'INPS riconosce l'invalidità. Nel caso di mia madre, del 100%. L'accettare una trafila discretamente fastidiosa, tra medici e noie burocratiche, non sarebbe un problema, se lo sforzo profuso e la gravità della situazione fossero congruamente ripagati. Ma 458 euro al mese non coprono neanche un terzo di quello

che una famiglia – che lavora e non può "sostare" in casa – spende per pagare una badante a tempo pieno (spesso, tra l'altro, non qualificata). Sacrosanto che vengano "passati" alcuni medicinali e talune prestazioni mediche a domicilio. Ma se, disgraziatamente, oltre all'Alzheimer si presentassero anche altri "problemi" – cosa frequente, data l'età media di coloro che vengono colpiti dalla malattia – l'assistenza diventa davvero insostenibile, in termini economici quanto nervosi. Il Censis suggerisce: "È necessaria una vera e profonda revisione del modello delle cure, che punti ad una rete di servizi, articolata e gratuita, su cui poter contare". Certo è, che non si può aspettare che a risolvere il problema sia la morte delle persone a cui teniamo di più. L.A.